



ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

N. 41/2022 SENT.

N. 40/2022 R.F.

Il Tribunale di Pescara, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Omissis)

PQM

DICHIARA

- l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo con riserva proposta in data 15/03/2022 dalla società ORTONA NAVI INTERNATIONAL S.R.L. in Liquidazione (C.F./P.IVA 01275090684) il 15/03/2022 e
- il fallimento della società ORTONA NAVI INTERNATIONAL S.R.L. in Liquidazione con sede in Montesilvano (PE) via Modesto della Porta n. 12 (C.F./P.IVA 01275090684);

DELEGA

alla procedura il giudice dott.ssa Domenica Capezzerà;

NOMINA

Curatore il dott. Paolo Di Febo (C.F. DFBPLA64H12G482X) con studio in Pescara alla via Celestino Delfino Spiga 10, professionista nota all'ufficio ed in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico, anche alla luce di quanto è emerso dalle precedenti relazioni redatte ai sensi dell'art. 33 l.f.

ORDINA

al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;

ORDINA

al Curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo il giorno 2/02/2023 ore 12:00 davanti al Giudice Delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;



AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al Curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 18/10/2022

Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio

Firmato Da: BONGRAZIO ELIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: e93ca

Firmato Da: DI RUPO LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 34e19cf069eab51e4367407c4e859669

Depositata telematicamente il 26/10/2022

Pubblicata il 27/10/2022

Estratto conforme.

Pescara, 27 ottobre 2022

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Lucia Di Rupo

